

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - “MASSA”



**Disciplinare per la Gestione Faunistico Venatoria del Capriolo sul territorio dell'ATC MS13
(Del. C.d.G. n. 23 del 23/10/2021)**

TITOLO I

DISTRETTI DI GESTIONE E AREE DI PERTINENZA

Art. 1

Principi generali.

1. Le presenti norme disciplinano le modalità di attuazione della gestione del capriolo nel territorio vocato alla specie e nei distretti individuati dall'ATC, con l'obiettivo di assolvere ai compiti indicati dalla normativa vigente.

Art. 2

Individuazione dei distretti di gestione e delle aree di pertinenza

1. L'ATC suddivide l'area vocata alla specie individuata nel Piano Faunistico Venatorio Regionale, in Unità Minime di gestione denominate anche distretti.

2. All'interno di ciascun distretto sono individuate aree di gestione di caccia dette anche aree di pertinenza, dove ciascun cacciatore autorizzato potrà effettuare il prelievo in selezione.

3. I limiti di distretto e delle aree di pertinenza dovranno, per quanto possibile, essere collocati su elementi fissi del territorio ben individuabili sul terreno (fossi, canali, strade, crinali, limiti culturali, ecc.) al fine di evitare possibili sconfinamenti e favorire l'attività di sorveglianza.

4. L'ATC, per una migliore gestione della specie ed una più favorevole fruizione del territorio da parte dei cacciatori iscritti, potrà modificare i confini delle aree di pertinenza e dei distretti, anche su proposta del coordinatore di distretto.

Art. 3

Saturazione di distretto e formazione della liste di attesa

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - “MASSA”



1. Un distretto di caccia è ritenuto saturo quando:
 - a) il rapporto cacciatore / SAF di territorio cacciabile è uguale o inferiore a 1/100 ha;
 - b) nel rispetto del punto di cui sopra quando il rapporto tra piano di prelievo assegnato, calcolato sulla media degli ultimi tre anni, ed il numero di cacciatori è uguale od inferiore a due capi/cacciatori.
2. Un distretto definito saturo in base ai criteri 1 e 2, sopra elencati, non sarà ritenuto tale se per più di due anni consecutivi la densità di caprioli nel distretto supererà la densità sostenibile.
3. I cacciatori in esubero saranno collocati in una “Lista di Attesa” la cui graduatoria rispetterà quanto stabilito ai successivi Artt. 5, 6 e 7.
4. I cacciatori in Lista di Attesa che non abbiano avuto accesso al prelievo per due anni consecutivi, acquisiranno priorità nell’assegnazione rispetto ad eventuali altre richieste di assegnazione.

TITOLO II

**ISCRIZIONE, ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTO DEI CACCIATORI DI SELEZIONE AI
DISTRETTI - ASSEGNAZIONE AREE DI PERTINENZA E CAPI IN PRELIEVO**

Art. 4

Modalità di iscrizione ai distretti di gestione

1. Il cacciatore abilitato ad esercitare il prelievo selettivo della specie capriolo, previa iscrizione al registro regionale dei cacciatori di selezione, deve richiedere, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, l’iscrizione ad uno dei distretti individuati dal Comitato di Gestione dell’ATC, presentando domanda, redatta su apposita modulistica predisposta dall’Ente, al Presidente dell’ATC.
2. I cacciatori di selezione che abbiano effettuato l’opzione di cui all’art. 28 comma 3 lettera D della L.R. 3/94 potranno iscriversi a due distretti di gestione.
3. I cacciatori iscritti ad un distretto che non abbiano partecipato **per 2 anni** consecutivi all’attività di gestione nei modi e nei tempi stabiliti annualmente dall’ATC, sono automaticamente cancellati dal distretto stesso. I cacciatori così esclusi, per poter nuovamente esercitare l’attività, devono presentare nuova richiesta di iscrizione al distretto secondo le modalità indicate al precedente comma 1.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - “MASSA”



4. L'ATC, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati per ciascun distretto, ripartisce i cacciatori sulla base delle esigenze di gestione, dell'entità del prelievo annuale ed attraverso valutazioni di carattere logistico-organizzativo, tenendo conto anche delle eventuali preferenze espresse dai cacciatori stessi.

5. Il cacciatore neoabilitato ovvero il selecontrollore che conseguirà l'abilitazione alla caccia di selezione al capriolo dal 1 febbraio al 31 maggio dell'anno in corso, potrà avanzare richiesta di iscrizione al distretto di caccia del Capriolo anche dopo il termine ultimo stabilito dal precedente art. 4 comma 1; il selecontrollore sarà ammesso alla fase di prelievo anche senza aver partecipato all'attività di censimento obbligatoria purché abbia conseguito l'abilitazione nelle sessioni di esame svolte dalla Sede Territoriale Regionale di Massa o in altra STR della Regione Toscana ma in questo caso solamente se residente anagraficamente in Provincia di Massa Carrara. La domanda di iscrizione dovrà essere corredata di tutta la documentazione richiesta compresa l'attestazione di iscrizione al relativo Registro Regionale della Regione Toscana, le domande incomplete non saranno prese in considerazione.

Art. 5

Modalità di assegnazione dei nuovi cacciatori di selezione ai distretti di gestione

1. Il nuovo cacciatore di selezione sarà assegnato prioritariamente al distretto di gestione da lui indicato nella domanda di iscrizione, previa verifica del rispetto del limite di saturazione.

2. Nel caso in cui le richieste di iscrizione al medesimo distretto dovessero essere superiori al numero massimo dei cacciatori sostenibili, si procederà a redigere, fra tutti i richiedenti, una graduatoria secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) Opzione di caccia ai sensi dell'Art. 28, comma 3, lett. D della L.R. 3/94 e succ. mod. e int.;
- b) Residenza anagrafica in un Comune ricadente, in tutto o in parte, dentro il perimetro del distretto in cui si richiede l'iscrizione;
- c) Proprietà di fondi non inferiore a 3 Ha, acquisita da almeno cinque anni, all'interno del distretto in cui si richiede l'iscrizione;
- d) Residenza anagrafica in uno dei comuni ricadenti nell'ATC MS 13;
- e) Numero di anni di partecipazione attiva alla gestione del capriolo in un distretto dell'ATC MS 13;
- f) Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione al capriolo in Regione Toscana;
- g) Residenza venatoria nell'ATC MS13;

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - “MASSA”



h) Conduttore abilitato e proprietario di cane da traccia.

3. In caso di parità verrà preso in considerazione il punteggio di valutazione ottenuto in sede di esame di abilitazione alla caccia di selezione, in caso di ulteriore parità, si procederà con sorteggio.

Art. 6

Modalità di trasferimento di cacciatori di selezione iscritti ad un distretto di gestione

1. Il selecontrollore, che abbia effettuato almeno 3 anni continuativi di “attività di gestione”, ovvero aver svolto tutte le attività di gestione annuale della specie che iniziano con i censimenti e terminano con la fase di prelievo, potrà richiedere il trasferimento in altro distretto.

2. La domanda di trasferimento, compilata su apposita modulistica predisposta dall'ATC, dovrà essere presentata **entro il 31 gennaio di ciascun anno.**

3. Le richieste di trasferimento saranno soddisfatte previa verifica del livello di saturazione del distretto.

4. Nel caso in cui le richieste di trasferimento al medesimo distretto dovessero essere superiori al numero massimo dei cacciatori sostenibili, si procederà a redigere, fra tutti i richiedenti, una graduatoria secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) Opzione di caccia ai sensi dell'Art. 28, comma 3, lett. D della L.R. 3/94 e succ. mod. e int. ;
- b) Residenza anagrafica in un Comune ricadente, in tutto o in parte, dentro il perimetro del distretto in cui si richiede il trasferimento;
- c) Proprietà di fondi non inferiore a 3 Ha, acquisita da almeno cinque anni, all'interno del distretto in cui si richiede il trasferimento;
- d) Residenza anagrafica in uno dei comuni ricadenti nell'ATC MS 13;
- e) Numero di anni di partecipazione attiva alla gestione del capriolo in un distretto dell'ATC MS 13;
- f) Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione al capriolo in Regione Toscana;
- g) Residenza venatoria nell'ATC MS13;
- h) Conduttore abilitato proprietario di cane da traccia.

5. In caso di parità verrà preso in considerazione il punteggio della graduatoria di merito di cui all'art. 8, in caso di ulteriore parità, si procederà con sorteggio.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - “MASSA”



6. I cacciatori che avranno richiesto il trasferimento avranno la priorità, nell’assegnazione al nuovo distretto, rispetto ai nuovi iscritti.

Art. 7

Assegnazione delle aree di pertinenza in via definitiva o provvisoria

1. Per l’assegnazione delle aree di pertinenza, il coordinatore del distretto verifica l’esistenza di un accordo unanime fra i selecontrollori, in caso di riscontro positivo, lo stesso procederà ad inoltrare ad ATC, per la successiva ratifica, l’elenco delle aree di pertinenza, nel quale, a fianco di ciascuna area, individuata con apposita numerazione, dovrà essere indicato il nominativo del selecontrollore assegnatario con apposta, in segno di accettazione, la firma dello stesso.

2. In caso di mancato accordo fra i selecontrollori del distretto, le aree di pertinenza saranno assegnate direttamente da ATC in apposita assemblea durante la quale il selecontrollore, **o suo delegato munito di delega scritta consegnata all’ATC**, sarà chiamato ad indicare l’area prescelta.

3. L’ordine di chiamata seguirà la “graduatoria di merito” dei cacciatori iscritti al distretto formulata sulla base dei criteri di cui al successivo art. 8.

4. Nel caso in cui il selecontrollore risultasse assente al momento della chiamata, potrà effettuare la scelta al termine della prima chiamata ovvero in seconda chiamata; anche in questo caso si procederà nel rispetto dell’ordine di graduatoria dei cacciatori assenti in prima chiamata.

5. L’assemblea sarà convocata, mediante pubblicazione sul proprio sito www.atcms13.it affissione all’Albo dell’ATC, almeno **10** giorni prima dell’inizio della stagione venatoria di selezione.

6. Nel caso in cui il selecontrollore non proceda alla scelta dell’area di pertinenza, durante l’assemblea, potrà sceglierla, fra quelle non ancora assegnate, recandosi direttamente in sede.

7. L’assegnazione avrà validità per tutta la durata del Piano Faunistico Venatorio Regionale.

8. Nel caso in cui il prelievo in un’area di pertinenza assegnata in via definitiva divenisse impraticabile, **entro il 30 aprile di ogni anno** il selecontrollore interessato potrà richiedere, a mezzo di comunicazione scritta, l’assegnazione provvisoria, nel medesimo distretto, di un’area di pertinenza che per la stagione venatoria in corso, dopo avere soddisfatto le richieste di trasferimento e le nuove iscrizione, risulti non utilizzata.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - “MASSA”



9. Qualora all'interno del medesimo distretto fossero presentate più istanze di cambio provvisorio, si procederà all'assegnazione delle aree con le modalità previste per le assegnazioni definitive.

10. L'assegnazione provvisoria ha validità annuale e potrà essere resa definitiva a condizione che:

- a) il selecontrollore ne richieda l'assegnazione fino alla scadenza del PFVR;
- b) l'area, al momento della richiesta, risulti non assegnata.

11. Il selecontrollore assegnatario di area di pertinenza provvisoria resa definitiva, per tutta la durata del PFVR, non potrà richiedere ulteriori assegnazioni provvisorie.

12. L'area di pertinenza dichiarata dal selecontrollore impraticabile nella stagione venatoria in corso non potrà essere riassegnata ad altro selecontrollore.

Art. 8

Formulazione della graduatoria di merito

1. La “graduatoria di merito” di ciascun selecontrollore sarà formulata sulla base delle attività svolte applicando i punteggi a sommare ed a detrarre come dalle seguenti Tabelle 1 e 2:

Tab. 1- Punteggi per la formazione delle graduatorie di merito - parametri “a sommare”		
Lettera	Parametri a Sommare	Punti
A	Per ciascun anno di attività in un distretto per la caccia di selezione al capriolo ricadente sul T.C.P. dell'ATC MS13 ⁽¹⁾	2
B	% di realizzazione del piano annuale di prelievo e assestamento assegnato:	
B.1	0%: Nessun prelievo (con numero minimo uscite previste all'art. 16)	0
B.2	50%: prelievo di n.1 capo nelle classi MA o MG (periodo estivo) oppure di n. 1 capo nelle classi F o P (periodo invernale)	2
B.3	100%: prelievo di n. 2 capi di cui 1 nelle classi MA o MG (periodo estivo) e 1 nelle classi F o P (periodo invernale)	4

⁽¹⁾ punteggio non attribuibile al selecontrollore che per l'iscrizione al distretto abbia usufruito della procedura di cui al comma 5 art. 4.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - “MASSA”



2. Il capo incentivo assegnato ai responsabili, così come gli eventuali capi aggiuntivi, non concorreranno alla formazione del punteggio a sommare ma parteciperanno alla formazione dell'eventuale punteggio a detrarre.

Tab. 2- Punteggi per la formazione delle graduatorie di merito - parametri “a detrarre”		
Lettera	Parametri a Detrarre	Punti
C	Per infrazioni che abbiano causato la sospensione dall'attività di prelievo per 1 Anno.	3
D	Per infrazioni che abbiano causato la sospensione dall'attività di prelievo per 3 anni	10
E	Mancata partecipazione ai censimenti obbligatori ^{(1) (2) (3)} .	2
F	Mancata esecuzione del numero minimo di uscite in coincidenza con il mancato abbattimento dei capi in prelievo nel periodo estivo e invernale ⁽⁴⁾	3
G	Tardiva consegna del materiale riepilogativo dell'attività svolta (libretto uscite, schede biometriche, marcature non utilizzate)	1
H	Errori di abbattimento:	
H1	Maschio Adulto non assegnato	10
H2	Qualsiasi altro errore	3
I	Mancata osservanza delle indicazioni impartite dai coordinatori di distretto nel corso delle attività di censimento, se tempestivamente segnalate al personale tecnico che è eventualmente incaricato di sovrintendere le operazioni stesse e da questo accertate	2
L	Cancellazione dal distretto a seguito della mancata partecipazione alle attività di gestione per due anni consecutivi	8

⁽¹⁾ riferiti alla stagione venatoria in corso;

⁽²⁾ la penalità non sarà applicata al selecontrollore che per l'iscrizione al distretto abbia usufruito della procedura di cui al comma 5 art. 4.

⁽³⁾ la penalità non sarà applicata nel caso in cui il selecontrollore provveda a farsi sostituire da altro cacciatore così come disposto dall'art. 12.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - “MASSA”



⁽⁴⁾ così come indicato all'art. 16

3. L'ATC, ogni anno, ed esattamente al termine delle attività di censimento per la stagione venatoria in corso, sulla base dei dati riepilogativi dell'attività svolta nella precedente stagione venatoria da parte dei cacciatori iscritti, fra le quali rientra anche l'attività di censimento per la stagione venatoria in corso, e dei punteggi sopra indicati, aggiorna la graduatoria di merito per ciascun distretto.

4. Si precisa che a parità di punteggio i cacciatori saranno disposti in ordine decrescente in funzione della percentuale di realizzazione del proprio piano di abbattimento calcolata così come disposto dalla lett. B Tab. 1 del presente articolo. In caso di ulteriore parità i selecontrollori saranno disposti in ordine alfabetico (cognome e nome).

Art. 9

Assegnazione dei capi

1. L'ATC ogni anno, in base alle proprie esigenze, nel rispetto della normativa vigente e del piano di assestamento e prelievo approvato dalla Regione, indica nell'atto autorizzativo rilasciato ad ogni selecontrollore, i periodi, le forme e i capi oggetti di prelievo in attuazione del piano di assestamento e prelievo della specie.

2. L'atto autorizzativo dovrà essere ritirato dal selecontrollore **entro il 20 agosto** di ogni anno pena l'esclusione dal prelievo.

TITOLO III

COGESTIONE

Art. 10

Cogestione fra aree di pertinenza assegnate

1. I cacciatori iscritti ad un distretto di gestione, previa presentazione di richiesta su apposita modulistica da presentare **nel periodo compreso tra il 15 ed il 31 maggio di ogni anno**, potranno richiedere la cogestione di più aree di pertinenza confinanti fra loro e pertanto formanti un territorio a “corpo unico”.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - “MASSA”



2. La cogestione è ammessa da un minimo di due fino ad un massimo di quattro aree e sarà vincolante per l'intera stagione venatoria; la stessa si riterrà tacitamente rinnovata anche per la stagioni venatorie successive, e comunque non oltre il periodo di assegnazione delle aree.

3. In caso di modifiche sull'assetto della cogestione, entro il termine sopra indicato, il selecontrollore dovrà presentare opportuna comunicazione.

4. Se uno dei selecontrollori partecipanti alla cogestione fosse temporaneamente escluso dal prelievo, la cogestione permane sulle restanti aree di pertinenza; nel caso di esclusione di più di un selecontrollore la stessa decade così come nel caso in cui uno dei selecontrollori impegnati nella cogestione fosse cancellato dal distretto.

5. Sull'area esclusa a seguito di quanto sopra, qualora fosse assegnata in via provvisoria, la cogestione con le altre aree potrà essere ripresa previa presentazione di comunicazione sottoscritta in segno di accettazione da tutti i selecontrollori interessati alla cogestione.

Art. 10 bis

Utilizzo in cogestione di aree di pertinenza non assegnate

1. Nei tempi e nei modi indicati all'art. 10 comma 1, i selecontrollori già titolari di cogestione potranno richiedere l'utilizzo di aree di pertinenza non assegnate, nei limiti previsti dall'art. 12 comma 2.

2. Qualora un'area di pertinenza non assegnata fosse oggetto di più richieste questa verrà assegnata al gruppo di selecontrollori con il “punteggio medio di cogestione”, approssimato alla seconda cifra decimale, più alto. Per “punteggio medio di cogestione” si intende la somma di singoli punteggi dei selecontrollori in cogestione diviso il numero di selecontrollori in cogestione.

In caso di parità l'area oggetto di richiesta sarà assegnata tramite sorteggio.

3. Per poter utilizzare le aree non assegnate date in cogestione i selecontrollori assegnatari dovranno preventivamente svolgere tutti gli adempimenti previsti all'art. 14 comma 2 e 3.

4. Le modalità di prelievo attuabili nelle aree non assegnate e date in cogestione sono quelle previste dall'art 15 del presente Disciplinare.



TITOLO IV

RESPONSABILI DI DISTRETTO

Art. 11

Nomina, ruolo e compiti dei coordinatori di distretto

1. L'ATC per ciascun distretto individua un responsabile e fino ad un massimo di cinque vice-responsabili, anche definiti rispettivamente coordinatore e vice-coordinatori.

2. Per l'individuazione dei soggetti di cui al precedente comma l'ATC convoca per ogni distretto, mediante pubblicazione sul proprio sito internet e mediante affissione all'Albo dell'ATC, apposita assemblea.

3. La convocazione dell'assemblea dovrà essere pubblica e affissa all'Albo **almeno 10 giorni prima** della data di convocazione.

4. Nel corso dell'assemblea di distretto si svolgeranno le elezioni per individuare il nominativo del responsabile e dei vice-responsabili.

5. Ogni cacciatore che alla data di convocazione dell'assemblea risulti iscritto al distretto sarà elettore ed eleggibile, potrà essere espressa una sola preferenza e non saranno ammesse deleghe di voto.

6. La commissione elettorale, presieduta dal Presidente dell'ATC o da suo delegato e da due scrutatori individuati dal Presidente prima delle operazioni di voto garantirà il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di quelle di spoglio delle schede che avverranno immediatamente dopo le operazioni di votazione.

7. Il Presidente dell'ATC con proprio atto procederà alla nomina del responsabile e dei vice- responsabili che risulteranno:

a) responsabile: selecontrollore che avrà ricevuto il maggior numero di preferenze (primo degli eletti dall'assemblea);

b) vice-responsabili: i selecontrollori che al termine delle votazioni risulteranno secondo, terzo, quarto e quinto e sesto degli eletti.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - “MASSA”



8. A parità di voto sarà riconosciuta la preferenza al più anziano

9. Responsabili e vice-responsabili restano in carica per tutta la durata del PFVR.

10. In caso di dimissioni o decadenza subentrerà nella nomina il primo dei non eletti.

11. Il coordinatore di distretto svolge compiti di raccordo fra il Comitato di Gestione dell'ATC ed i cacciatori di selezione iscritti, collabora con il personale tecnico nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività di gestione ivi compresi i censimenti annuali e l'individuazione delle aree di pertinenza; il tutto in collaborazione con i vice-coordinatori di distretto e con altri selecontrollori che abbiano dato la propria disponibilità.

12. Il coordinatore ed i vice-coordinatori di distretto dovranno segnalare tempestivamente all'ATC, per l'adozione dei provvedimenti del caso, eventuali inosservanze/inadempienze dei selecontrollori avvenute nelle varie fasi di gestione.

13. I coordinatori ed i vice-coordinatori di distretto che non svolgeranno attivamente i compiti loro attribuiti dal Regolamento regionale e dal disciplinare dell'ATC, decadranno automaticamente dalla carica e saranno sostituiti. Tale cessazione comporterà la perdita, contestuale, degli incentivi.

14. I coordinatori ed i vice-coordinatori di distretto potranno altresì decadere, e saranno sostituiti, anche a seguito di motivata mozione di sfiducia presentata e controfirmata dai due terzi dei coordinatori e vice del distretto ed approvata dall'ATC. Tale cessazione comporterà la perdita, contestuale, degli incentivi.

15. In caso di dimissioni, decadenza e/o di sostituzione di un coordinatore di distretto prima della naturale scadenza del mandato, gli subentrerà il vice-coordinatore che abbia ricevuto nel corso dell'Assemblea il maggior numero di preferenze.

16. In caso di dimissioni, decadenza e/o di sostituzione di un vice-coordinatore di distretto prima della naturale scadenza del mandato, gli subentrerà il primo dei non eletti.

17. Il coordinatore di distretto potrà essere invitato a partecipare alle riunioni indette dal Comitato di Gestione e/o dalla Commissione specifica, attinenti l'attività del distretto e, più in generale, la caccia di selezione al capriolo.

18. L'ATC potrà riconoscere ai coordinatori e ai vice-coordinatori maggiori opportunità di prelievo (c.d. abbattimenti incentivati) in numero non superiore a un capo a testa.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - “MASSA”



TITOLO V

CENSIMENTI E PRELIEVI

Art. 12

Modalità di censimento.

1. L'ATC organizzerà annualmente, in collaborazione con i coordinatori di distretto, le sessioni di censimento necessarie alla formulazione del piano annuale di assestamento e prelievo.
2. I cacciatori iscritti al distretto, per ottenere l'accesso all'attività di prelievo, saranno chiamati a svolgere ogni anno le sessioni di censimento minime indicate dall'ATC.
3. Nel corso delle attività di censimento, ciascun operatore sarà tenuto a compilare una scheda personale con indicate le proprie generalità, il ruolo svolto nell'azione specifica (battitore, osservatore), il numero della postazione occupata, i capi avvistati e le altre informazioni richieste dal personale tecnico.
4. Al termine delle sessioni di censimento, i cacciatori partecipanti saranno tenuti a riconsegnare le schede personali al coordinatore ed al personale tecnico che sovrintenderanno l'attività di monitoraggio.
5. La mancata partecipazione al numero minimo di sessioni di censimento obbligatorie stabilite dall'ATC comporterà l'esclusione dall'attività di prelievo per la stagione di riferimento oltre alla decurtazione del punteggio secondo quanto indicato all'Art. 8.
6. Non sarà escluso dall'attività di prelievo il selecontrollore che, per motivi di salute, fosse stato impossibilitato ad effettuare il numero minimo di sessioni obbligatorie di censimento purché sostituito da altro cacciatore abilitato (si intende abilitato il cacciatore che, pur non essendo iscritto ai distretti di gestione, è iscritto al Registro Regionale per la caccia di selezione al capriolo).
7. L'ATC stabilirà annualmente, in accordo con i coordinatori di distretto ed il personale tecnico incaricato della redazione del piano annuale di assestamento e prelievo, le giornate minime di censimento e le modalità di svolgimento, la/e giornata/e di recupero per i cacciatori di selezione impediti a partecipare alle giornate di censimento obbligatorie.
8. Il selecontrollore che per due anni consecutivi non partecipa alle “attività di gestione” stabilite dall'ATC sarà cancellato dal distretto.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - “MASSA”



9. Per “attività di gestione” a cui il selecontrollore è tenuto a partecipare si intendono quelle che iniziano dai censimenti propedeutici alla redazione del piano di assestamento e prelievo e si concludono con l’attività di realizzazione del piano (prelievo).

10. Il mancato ritiro dell’autorizzazione o la mancata effettuazione del numero minimo di uscite di caccia di cui al successivo art. 13, costituiranno mancata “attività di gestione”.

11. L’ATC comunicherà annualmente, mediante pubblicazione sul proprio sito www.atcms13.it e affissione all’Albo dell’ATC, la calendarizzazione delle varie attività gestionali.

Art.13

Norme per l’esecuzione dei censimenti

1. I censimenti della specie capriolo dovranno essere condotti adottando le seguenti tecniche:

a) da Punti di Vantaggio, in contemporanea, in due sessioni, al fine di definire la struttura della popolazione, preferibilmente nella propria area di pertinenza;

b) in battuta su aree campione, al fine di definire la consistenza minima certa e la densità della popolazione.

2. L’ATC potrà stabilire, in accordo con i coordinatori di distretto e con il personale tecnico incaricato della stesura del piano annuale di assestamento e prelievo, ulteriori giornate di censimento qualora i risultati ottenuti non fossero sufficienti a garantire l’attendibilità dei dati rilevati.

3. Ciascun cacciatore di selezione iscritto al distretto sarà tenuto, al fine di ottenere l’accesso al prelievo, a partecipare ai censimenti obbligatori stabiliti dall’ATC; l’ATC potrà stabilire annualmente eventuali modalità di recupero.

4. Il personale tecnico, in collaborazione con i coordinatori di distretto, dovrà individuare le aree campione dove svolgere i censimenti nella forma della battuta.

5. I coordinatori di distretto, con la collaborazione dei vice-coordinatori ed eventualmente di cacciatori di selezione iscritti al distretto, procederanno annualmente alla perimetrazione delle aree di battuta prescelte ed alla segnalazione delle diverse postazioni di avvistamento.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - “MASSA”



6. Ai selecontrollori che volontariamente, per conto di ATC, svolgano l'attività di recupero di eventuali capi feriti nelle attività di prelievo in selezione (c.d. recuperatori), l'ATC potrà riconoscere incentivi e/o agevolazioni nei censimenti previa rendicontazione dell'attività svolta.

Art. 14

Modalità di prelievo nell'area di pertinenza assegnata

1. Il selecontrollore autorizzato potrà effettuare il prelievo secondo le sotto indicate modalità:

- a) Da punto fisso di sparo detta anche “da appostamento”;
- b) In movimento detta anche “alla cerca”.

2. Il prelievo da punto fisso di sparo potrà essere svolto dal selecontrollore che preventivamente abbia individuato sulla propria area di pertinenza almeno 5 punti fissi di sparo.

3. Tutti i punti di appostamento devono essere individuati dal cacciatore assegnatario dell'area di pertinenza in cartografia in scala 1:10.000, sulla quale possibilmente dovranno essere indicate anche le coordinate cartografiche, in formato Gauss-Boaga (est – nord), del punto. Su tale cartografia devono essere riportati: nome e cognome dell'assegnatario, il distretto e il numero dell'area di pertinenza assegnata, i punti di parcheggio per il mezzo di locomozione utilizzato durante l'attività venatoria.

4. Le cartografie di cui al comma 3, riportanti i punti di appostamento e di parcheggio, relativi all' area di pertinenza assegnata, dovranno essere sottoscritte *da parte dei cacciatori di selezione* e consegnate dall'ATC, in originale.

5. L'ATC provvederà ad inoltrarla al Corpo di Polizia Provinciale entro i 7 giorni antecedenti l'inizio della caccia, unitamente all'elenco riepilogativo dei cacciatori partecipanti al prelievo con l'indicazione delle aree di pertinenza, delle eventuali aree in cogestione e del numero e classe di abbattimento dei capi assegnati.

6. Previo accordo con l'ATC, un selecontrollore assegnatario di un'area di pertinenza che effettua il prelievo da punti fissi di appostamento, può, per motivata causa, richiedere la sostituzione di uno dei punti sparo indicati in cartografia o in alternativa l'integrazione di un nuovo punto fisso di appostamento. Lo spostamento o l'integrazione dei punti sparo avvenuta dovrà essere cartografata e comunicata all'ATC il quale, a sua volta provvederà ad inoltrarlo al Corpo di Polizia Provinciale.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - “MASSA”



7. Il prelievo in movimento o “alla cerca”, potrà essere svolto all’interno dell’area di pertinenza assegnata dal selecontrollore che abbia maturato **almeno due anni** di “attività di gestione” della specie capriolo; in questo caso il selecontrollore, muovendosi all’interno dell’area, potrà effettuare il prelievo anche da posizioni differenti rispetto ai punti fissi di sparo indicati.

Art. 15

Modalità di prelievo nelle aree di pertinenza in cogestione

1. Nelle “aree in cogestione” il prelievo potrà essere svolto oltre che dal titolare anche da tutti gli altri selecontrollori impegnati nell’attività della cogestione.

2. L’esercizio venatorio è consentito nella medesima area a non più di due selecontrollori contemporaneamente, compreso l’assegnatario.

3. Durante l’utilizzo contemporaneo dell’area i selecontrollori, compreso l’assegnatario, potranno svolgere solamente il prelievo “da appostamento” utilizzando i punti fissi di sparo così come individuati ai sensi del precedente art. 14.

4. I selecontrollori impegnati in attività di cogestione, previa comunicazione scritta da presentare ad ATC entro i termini di cui all’art. 10 quater, potranno, nel rispetto del piano di assestamento e prelievo complessivamente a loro assegnato, procedere ad una diversa assegnazione nominativa dei capi.

Art. 16

Norme per il prelievo.

1. Ogni cacciatore, prima di raggiungere la propria area di pertinenza per svolgere la caccia di selezione, dovrà deporre in apposita cassetta del distretto a cui è assegnato, la scheda di dichiarazione di uscita predisposta dall’ATC nella quale dovrà indicare:

- a) data dell’uscita;
- b) generalità anagrafiche;
- c) n. dell’area di pertinenza e/o in cogestione;
- d) modalità di prelievo (da appostamento fisso o cerca);

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - “MASSA”



- e) lettera identificativa dell'appostamento utilizzato, secondo la cartografia consegnata;
- f) n. del luogo di parcheggio auto, secondo la cartografia consegnata (qualora il cacciatore si rechi a caccia a piedi o trasportato da altri dovrà comunque indicare un punto di parcheggio dal quale sarà tenuto ad iniziare ed a terminare l'attività venatoria);
- g) targa dell'automezzo utilizzato (qualora il cacciatore si rechi a caccia a piedi o trasportato da altri dovrà indicare tale scelta nello spazio destinato alla targa dell'automezzo);
- h) ora di inserimento in cassetta e firma.

2. In caso di tele prenotazione adempiere alle formalità stabilite per la stessa.

3. A conclusione dell'uscita, nella medesima cassetta del comma precedente, il cacciatore dovrà deporre copia del modulo di dichiarazione di rientro nella quale dovrà indicare:

- a) data dell'uscita;
- b) generalità anagrafiche;
- c) specie, sesso e classe di età dei capi eventualmente abbattuti e sigla del contrassegno apposto su ciascuno;
- d) specie, sesso e classe d'età del capo eventualmente ferito;
- e) specie, sesso e classe di età dei capi eventualmente osservati;
- f) ora di inserimento in cassetta;
- g) note e firma.

4. In caso di tele prenotazione adempiere alle formalità stabilite per la stessa.

5. L'accesso al luogo di caccia (area di pertinenza od appostamento assegnato), ed il rientro da questi, dovrà avvenire obbligatoriamente con arma scarica ed in custodia. L'orario di caccia indicato nella scheda di uscita deve essere rispettato, salvo casi particolari e motivati nella scheda di rientro od avvenuto abbattimento.

6. Durante l'esercizio venatorio i cacciatori di selezione dovranno essere dotati di binocoli per il riconoscimento del capo con minimo 6 ingrandimenti.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - “MASSA”



7. La caccia di selezione al capriolo è consentita esclusivamente con armi a canna rigata a ripetizione manuale, con fucili a due o tre canne con l'obbligo dell'uso esclusivo della canna rigata e munite di ottica o di sistemi di puntamento con un minimo di 4 ingrandimenti.

8. Il cacciatore di selezione, prima di rimuovere il capo dal luogo dell'abbattimento, deve apporre all'animale l'apposito contrassegno numerato fornito dall'ATC. Dovrà altresì:

- a) recarsi presso la cassetta per imbucare la scheda di rientro;
- b) portare il capo abbattuto al centro di controllo che rilascerà copia della scheda biometrica secondo le modalità indicate dall'ATC.

9. In caso di smarrimento del libretto delle uscite e/o dei contrassegni numerati da apporre ai capi abbattuti, il cacciatore di selezione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ATC ed alla Polizia Provinciale. Successivamente alla denuncia di smarrimento l'ATC potrà provvedere a reintegrare il materiale smarrito al fine di consentire al cacciatore medesimo lo svolgimento dell'attività venatoria.

10. Per il prelievo dei capi il selecontrollore dovrà effettuare un numero **minimo di cinque (5) uscite** per ogni capo nel rispetto dei tempi di prelievo previsti per ciascuno di essi; capi incentivi ed eventuali capi aggiuntivi non concorrono a determinare il numero minimo di uscite.

11. L'effettuazione del numero minimo di uscite, anche in caso di mancato abbattimento, farà sì che il selecontrollore non incorra nelle detrazioni di punteggio di cui all'Art. 8, lettera F.

12. Il numero di uscite effettuate da un cacciatore iscritto ed autorizzato all'esercizio della caccia in selezione, sarà stabilito sulla base delle schede di uscita e di rientro compilate o comunicazione tramite teleprenotazione se prevista.

13. Il selecontrollore potrà effettuare due “uscite” di caccia giornaliere una la mattina ed una la sera.

14. **Entro 10 giorni dal termine della stagione venatoria relativa alla specie** oggetto del presente disciplinare, ciascun selecontrollore sarà tenuto alla riconsegna del materiale, in proprio possesso, utilizzato per l'attività di selezione (es. libretto delle uscite, eventuali contrassegni inutilizzati).

15. Nel caso in cui il selecontrollore per due anni consecutivi non dovesse abbattere nessuno dei capi assegnati, pur avendo rispettato il numero minimo delle uscite, non parteciperà all'attuazione del piano di prelievo per l'anno successivo.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - “MASSA”



Art. 17

Abbattimenti sanitari

1. I cacciatori di selezione iscritti ai distretti possono effettuare abbattimenti sanitari, indipendentemente dal capo assegnato, in presenza di:

- a) Maschi parruccati (lesioni permanenti ai testicoli e quindi non adatti alla riproduzione)
- b) Esemplari che presentino evidenti malattie, malformazioni, nonché ferite e fratture che creino menomazioni evidenti e limitative delle normali attività dell'animale
- c) Soggetti con mancanza di uno degli arti.

2. Il capo abbattuto per motivi sanitari non sostituisce il capo in prelievo al cacciatore.

3. Il cacciatore di selezione che abbia operato un abbattimento sanitario è tenuto a darne immediata comunicazione *al tecnico incaricato del controllo e a sottoporre il capo all'ispezione del personale veterinario e/o tecnico incaricato dall'ATC per il rilascio di certificazione attestante le condizioni dell'animale al momento dell'abbattimento.*

Art. 18

Recupero capi feriti

1. *L'ATC istituisce annualmente forme di recupero dei capi feriti avvalendosi dei soggetti di cui all'art.72 comma 1, lett. e) DPGR n. 48/R s/9/2017 Regolamento di attuazione della L.R. 3/94.*

2. Il conduttore del cane da traccia può, durante l'esecuzione delle operazioni di recupero, utilizzare armi con o senza ottica di puntamento.

3. *Il cane utilizzato deve essersi qualificato in prove di lavoro riconosciute dalle Associazioni competenti.*

4. Il conduttore può effettuare il recupero anche all'interno di aree a gestione privata o poste in divieto di caccia solo in presenza di personale di vigilanza dell'istituto o della Polizia Provinciale.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - “MASSA”



Art. 19

Controllo dei capi.

1. Il cacciatore deve provvedere a sottoporre il capo abbattuto a controllo secondo le forme, i tempi e le modalità stabilite dall'ATC.

2. Il cacciatore è tenuto a presentare al punto di raccolta e controllo individuato dall'ATC il/i capo/i intero/i abbattuto/i per la verifica e controllo, da parte del personale veterinario abilitato e/o tecnico incaricato dall'ATC, della classe di abbattimento e per le necessarie misurazioni biometriche e/o prelievi sanitari.

TITOLO VI

SANZIONI AMMINISTRATIVE E ACCESSORIE

Art. 20

Sanzioni amministrative accessorie

1. Comportano **l'esclusione dagli abbattimenti per 2 stagioni venatorie** le seguenti infrazioni accertate:

- a) abbattimento di capi da parte di cacciatori abilitati non ammessi agli abbattimenti;
- b) abbattimento di capi fuori dal periodo consentito dal calendario venatorio regionale per l'esercizio della caccia di selezione;
- c) mancata apposizione della fascetta auricolare numerata al capo abbattuto;
- d) abbattimento di specie di selvaggina non appartenente alla specie capriolo durante l'esercizio della caccia di selezione, ad eccezione, se autorizzato, della volpe, dei corvidi e alla specie cinghiale;
- e) omessa consegna del capo abbattuto per i controlli disposti dall'Ambito Territoriale di Caccia;
- f) omessa dichiarazione di abbattimento;

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - “MASSA”



2. Comportano **l'esclusione dagli abbattimenti per una stagione venatoria** le seguenti infrazioni accertate:

- a) omessa comunicazione di uscita e di entrata nei modi stabiliti dal presente disciplinare;
- d) omessa denuncia all'ATC di smarrimento totale o parziale del materiale di caccia;
- e) esercizio della caccia con mezzi non consentiti dal presente regolamento;
- f) abbattimento di maschio adulto in sostituzione di qualsiasi altro capo assegnato;
- g) omessa riconsegna all'ATC del libretto di registrazione delle giornate di attività di caccia e dei contrassegni numerati non utilizzati.

3. Per qualunque altra inadempienza non contemplata nelle precedenti, riguardante comportamenti non conformi a quanto indicato nel presente disciplinare o a quanto previsto dalla normativa vigente, l'ATC può disporre, in funzione della gravità del fatto, periodi di sospensione compresi tra 10 giorni e 1 anno.

4. *Le infrazioni di cui al precedente comma 1 comportano in caso di recidiva, in un arco di cinque anni, l'esclusione definitiva dalla caccia di selezione.*

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 21

Accettazione del regolamento

1. La partecipazione alla caccia di selezione implica l'accettazione integrale del presente disciplinare.

Art. 22

Norma transitoria

1. *Nella stagione venatoria 2021/2022 i termini di presentazione delle richieste indicate nell'art. 10 bis saranno dal 1 dicembre al 15 dicembre 2021.*

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - “MASSA”



Art. 23

Norme finali.

- 1. Il presente disciplinare entra in vigore a partire dalla stagione venatoria 2021/2022 sostituendo integralmente quanto precedentemente disposto dal Comitato di Gestione dell'ATC MS13.*
 - 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare valgono le disposizioni previste dalla L.R. 3/94 s.m.i. e dal DPGR n. 48/R del 5/9/2017.*
-